

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-187 del 17/01/2017
Oggetto	Rinnovo e cambio di titolarità per uso agricolo prat. RN08T0034/15VR01 in sponda destra sul fiume Marecchia, in area demaniale nel Comune di Santarcangelo di Romagna,(RN), individuata catastalmente al foglio n. 43 particelle n. 16P e 17p e antistante per una superficie complessiva di 26.320,00 mq
Proposta	n. PDET-AMB-2017-190 del 16/01/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi

dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PREMESSO CHE

- con nota del 15/04/2015 PG.2015.0243623, il Sig. Paolo Rossi, titolare della concessione rilasciata con D.D. N. 11955 del 26/10/2010 e relativa alle aree demaniali site a Santarcangelo di Romagna nel tratto distinto al Foglio n° 43 particella 16/p e 17/p e antistante, ha rinunciato alla stessa a favore dell'azienda Agricola "La Fascina S.S." a seguito della vendita dei terreni di proprietà antistanti l'area demaniale, con atto di compravendita n° 144149 del 19/02/2015.
- con istanza prot. n. PG.2015.0263366 del 23/04/2015, il Sig. Montanari Andrea, legale rappresentante dell'Azienda Agricola " La Fascina S.S." Codice fiscale 04169370402, con sede legale in Via Galeazza 187 a Savignano sul Rubicone(FC), ha chiesto il cambio di titolarità e il rinnovo della concessione di cui sopra e relativa ad uso agricolo per complessivi 26.320,00 mq, dei quali: 4,241 mq a frutteto, 20.868 mq a vigneto ed i rimanenti 1.212 mq utilizzati come carraia interpoderale, situati in area demaniale sulla sponda destra del Fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN);

DATO ATTO che l'istanza è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 133 del 17/06/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO che con successiva istanza prot. n. PG.2016.0214516 del 25/03/2016 il Sig. Montanari Andrea ha dichiarato che la superficie occupata, lo stato dei luoghi e la destinazione d'uso dell'area demaniale non hanno subito alcuna modifica rispetto a quanto originariamente concesso ed

evidenziato nell'allegato alla concessione originaria di cui alla n° 11955 del 26/10/2010;

VISTO il nulla osta Idraulico del 07/09/2015 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico di bacino Romagna, con il quale è stata dichiarata la compatibilità dell'istanza di rinnovo della concessione con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino e con cui sono state indicate le prescrizioni con cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 12/01/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo all'annualità di canone di concessione per il 2016 è pari a € 603,18 (seicentotre/18);
 - c) l'importo relativo all'annualità di canone di concessione per il 2017 è pari a € 603,78 (seicentotre/78);
 - d) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 603,16 (seicentotre/16) a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Sig. Montanari Andrea, legale rappresentante dell'Azienda Agricola " La Fascina S.S." Codice fiscale 04169370402, con sede legale in Via Galeazza 187 a Savignano sul Rubicone(FC), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa a uso agricolo per complessivi 26.320,00

mq in area demaniale sponda destra del Fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna(RN), così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;

2. di approvare il disciplinare allegato;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31.12.2021;
4. di stabilire in € 603,16 (seicentotre/16) il canone 2016 di cui il richiedente ha già versato l'importo e, pertanto, € 603,16;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente della SAC di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini IT25R0760102400001018766707 intestato a STB Romagna e che il canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015;
6. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 603,16 (seicentotre/16) è stato versato;
7. di dare atto altresì che con domanda PG2015/0243623 del 15/04/2015 a seguito del versamento del deposito cauzionale da parte del nuovo concessionario il Sig. Montanari Andrea, può essere svincolata la cauzione versata dal Sig. Rossi Paolo a garanzia degli obblighi concessionari voluti dalla determinazione n.11955/2010 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini.
8. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
9. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200;
10. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di

prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

12. che l'originale del presente atto, di cui il disciplinare è parte integrante, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);

15. di stabilire infine:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
- di pubblicare il presente atto sul BURERT;
- di notificare alla Regione Emilia - Romagna il presente atto ai fini dello svincolo e della restituzione della cauzione connessa alla concessione n.11955/2010 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini.
- di notificare il presente atto al Sig. Montanari Andrea.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, **Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, pratica RN08T0034/15VR01; a favore del Sig. Montanari Andrea**, legale rappresentante dell'Azienda Agricola "La Fascina S.S." Codice fiscale 04169370402, con sede legale in Via Galeazza 187 a Savignano sul Rubicone(FC).

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n.11955/2010 della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Rimini.

Pratica RN08T0034/15VR01

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo e cambio di titolarità per uso agricolo in sponda destra sul fiume Marecchia, in area demaniale nel Comune di Santarcangelo di Romagna, (RN). L'area demaniale è individuata catastalmente al foglio n. 43 particelle n. 16/P e 17/p e antistante per una superficie complessiva di 26.320,00 mq dei quali: 4,241 mq a frutteto, 20.868 mq a vigneto ed i rimanenti 1.212 mq utilizzati come carraia interpoderale;

L'opera in oggetto è individuata nell'elaborato grafico agli atti dell'Amministrazione concedente.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2021**

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

- Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 603,78 (seicentotré/78)

- L'importo del canone, ai sensi dell'Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad € 603,16 (seicento/16). La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti gli obblighi connessi alla concessione.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente

e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della pubblica amministrazione competente.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite ai sensi del comma 1, art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 5

Obblighi e condizioni specifici

Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:

- a. Sono consentite le colture agricole purché condotte con tecniche di produzione biologica o integrata.
- b. Al fine di tutelare la qualità delle acque è fatto divieto assoluto di dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza,

comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

_____, li _____
(luogo) (data)

Per accettazione
IL RICHIEDENTE:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.